

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al TUB in materia di contratti di apertura di credito e di remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti. C. 3328 Nastri, e C. 3551 Fugatti (<i>Esame e rinvio</i>)	239
ERRATA CORRIGE	241

SEDE REFERENTE

Giovedì 22 luglio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 9.30.

Modifiche al TUB in materia di contratti di apertura di credito e di remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti.

C. 3328 Nastri e C. 3551 Fugatti.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva come la Commissione avvii nella seduta odierna l'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 3328 Nastri e C. 3551 Fugatti, recanti modifiche al TUB in materia di contratti di apertura di credito e di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti

Maurizio BERNARDO (PdL), *relatore*, evidenzia come le proposte di legge in esame propongano la revisione della disciplina dell'apertura di conto corrente

bancario, sotto il profilo della remunerazione delle banche per gli sconfinamenti dei correntisti.

Al riguardo ricorda innanzitutto che l'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 185 del 2008, prevede, al comma 1, la nullità di alcune tipologie di clausole contrattuali, tra cui alcune ipotesi di « commissione di massimo scoperto ». Ricorda in proposito che la commissione di massimo scoperto è il corrispettivo pagato dal cliente all'intermediario per compensare l'onere, in capo a quest'ultimo, di dover essere sempre in grado di fronteggiare l'utilizzo di somme oltre il fido accordato al cliente sul conto corrente. Il compenso è calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi in un certo periodo.

Le clausole di cui il predetto articolo 2-*bis* del decreto – legge n. 185 prevede la nullità sono:

clausole aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto, se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido;

clausole che prevedano una remunerazione in favore della banca solo per aver messo a disposizione fondi a favore del

cliente titolare di conto corrente, indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma;

clausole che prevedano una remunerazione all'istituto bancario indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzo dei fondi.

La nullità non opera ove sia predeterminato per iscritto il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme, con specifiche caratteristiche e nell'importo massimo previsto dalla stessa norma (corrispettivo onnicomprensivo, proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento, predeterminato con patto scritto non rinnovabile tacitamente, ed il cui ammontare non può comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento).

Lo stesso articolo 2-*bis* del citato decreto – legge n. 185 prevede, al comma 2, che gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole contrattuali che prevedono una remunerazione, in favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzo dei fondi siano comunque rilevanti, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, ai fini dell'applicazione di una serie di disposizioni:

norme del Codice civile (articolo 1815) in materia di interessi usurari;

le norme che configurano la fattispecie penale di usura, ai sensi dell'articolo 644 del Codice penale;

le norme amministrative e penali di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 108 del 1996, recante disposizioni in materia di usura.

Le banche sono obbligate ad adeguare alla predetta disciplina i contratti in corso al 29 gennaio 2009 (data di entrata in vigore della legge n. 2 del 2009, che ha convertito il decreto – legge n. 185) entro centocinquanta giorni dalla predetta data (entro il 27 giugno 2009).

Sostanzialmente, dunque, per i conti correnti nei quali non è previsto un fido,

l'attuale normativa vieta di applicare la commissione di massimo scoperto, salva la facoltà di prevedere una commissione per la messa a disposizione di fondi con le suindicate caratteristiche. Se il conto corrente prevede un fido, la legge ammette una commissione di massimo scoperto, a condizione che il saldo sia a debito per un periodo continuativo superiore a trenta giorni.

Passando ad illustrare nel dettaglio il contenuto delle due singole proposte, rileva come la proposta di legge C. 3551 Fugatti preveda, all'articolo 1, comma 1, l'inserimento di un nuovo articolo 120-*bis* nel Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

Il comma 1 del predetto nuovo articolo 120-*bis* reca disposizioni in materia di affidamenti in conto corrente, da remunerarsi esclusivamente attraverso una commissione onnicomprensiva, proporzionale alla somma messa a disposizione del cliente, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della suddetta commissione non può superare lo 0,5 per cento per trimestre – analogamente a quanto già previsto dalla legge – della somma messa a disposizione del cliente, con l'esclusione di qualsiasi addebito a titolo di rimborso di spese.

Il comma 2 disciplina invece la remunerazione degli sconfinamenti in assenza di fido o oltre il limite di fido, che può avvenire solo mediante un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento, con l'esclusione di qualsiasi addebito a titolo di rimborso di spese.

Il comma 3 vieta qualsiasi altra forma di remunerazione, comminando la nullità per le clausole che prevedono forme di remunerazione diverse o non conformi alle predette disposizioni.

Il comma 4 affida alla Banca d'Italia l'adozione delle disposizioni di applicazione delle norme introdotte, con la possibilità che esse siano estese anche ad altri contratti, per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.

Il comma 2 dell'articolo 1 modifica le disposizioni in materia di sanzioni ammi-

nistrative pecuniarie recate dal Testo unico bancario (nella specie, l'articolo 144 del TUB) estendendone l'applicazione anche ai casi di violazione della nuova disciplina degli affidamenti e sconfinamenti.

Il comma 3 prevede che i contratti in essere debbano essere adeguati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 4 prevede l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con la nuova disciplina.

La proposta di legge C. 3328 Nastri introduce, all'articolo 1, comma 1, analogamente a quanto contemplato dalla proposta di legge C. 3551, un nuovo articolo 120-*bis* nel TUB, che reca l'elenco degli elementi da indicare obbligatoriamente nei contratti di apertura di credito bancario (di cui all'articolo 1842 del codice civile). La disposizione trova applicazione anche qualora i predetti contratti siano stipulati contestualmente ad altre tipologie negoziali.

Rispetto alla disciplina recata dal già citato articolo 2-*bis* del decreto – legge n. 185 del 2008 la proposta trova applicazione esclusivamente per i contratti di apertura di credito bancario, disciplinati dalle norme codicistiche.

Gli elementi che si propone di inserire obbligatoriamente nel negozio sono:

a) la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi in favore del cliente, in forma onnicomprensiva e proporzionale all'importo massimo e al tempo per il quale esso è tenuto a disposizione del cliente;

b) il tasso d'interesse annuo dovuto in caso di effettiva utilizzazione dei medesimi fondi;

c) le eventuali spese relative all'istruttoria e alla stipulazione o al rinnovo del contratto, in forma onnicomprensiva.

Il comma 2 del nuovo articolo 120-*bis* specifica che il cliente non deve nulla alla banca, oltre ai predetti elementi e prevede che ogni clausola contraria a tale prescrizione – incluse quelle relative alla com-

missione di massimo scoperto e comunque denominate – sia nulla.

Il comma 3 stabilisce che la predetta remunerazione è dovuta per gli importi effettivamente utilizzati dal cliente e per l'intero periodo della loro utilizzazione, durante il quale è applicato su di essi il tasso d'interesse.

Il comma 4 – con formulazione simile a quella dell'articolo 2-*bis* del decreto – legge n. 185 del 2008 – specifica che gli elementi obbligatoriamente contemplati dal contratto rilevano ai fini dell'applicazione delle seguenti norme:

norme del Codice civile (articolo 1815) in materia di interessi usurari;

norme che configurano la fattispecie penale di usura, ai sensi dell'articolo 644 del Codice penale;

norme amministrative e penali di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 108 del 1996.

Il comma 5 demanda alla Banca d'Italia l'individuazione delle disposizioni di attuazione delle norme proposte.

Il comma 2 dell'articolo 1 abroga il citato articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 185.

Il comma 3 dispone – analogamente a quanto prevede la proposta di legge C. 3551 – l'obbligo di adeguare alle nuove prescrizioni i contratti in corso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 9.40.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 356 del 21 luglio 2010, a pagina 432, prima colonna, decima riga, dopo la parola « PdL », aggiungere le seguenti « , nonché dai deputati Barbato ed Occhiuto. ».